

ACCETTAZIONE ADESIONE HQVILLAGE E ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
COMUNE/ENTE _____
E
WELL-FARE S.R.L. (di seguito "la Società")

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemila _____ in _____
TRA

Il **COMUNE/ENTE** _____, codice fiscale e partita I.V.A. _____, Settore _____, con sede in _____ nella persona del Dirigente/Responsabile del Servizio _____, il/la Sig./Sig.ra _____, come deliberato e nel pieno dei suoi poteri,

E

WELL-FARE S.R.L. di seguito indicata come "HQVillage", codice fiscale e partita I.V.A. 02315890505 con sede in Pontedera (PI), 56025 - Via Giordano Bruno 21 nella persona del Dott. Luca Piras in qualità di legale rappresentante, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie e come deliberato nel pieno dei suoi poteri,

PREMESSO CHE:

- HQVillage è una startup che vuole aiutare i territori ed i piccoli borghi a riqualificarsi e rendersi attrattivi verso aziende, smart worker e nomadi digitali, realizzando una piattaforma digitale di matching e offerta;
- HQVillage intende con le proprie competenze offrire eventuale consulenza per l'analisi del territorio e per la realizzazione di progetti per incrementare l'offerta del borgo sia in termini strutturali, funzionali e di servizi;
- L'obiettivo è aiutare i borghi con un'offerta alternativa al classico turismo per incentivare il ripopolamento.

CONSIDERATO che il *Comune/Ente* intende:

- realizzare progetti che permettano un'offerta di affitto temporaneo o residenziale a smartworker e/o aziende che intendano utilizzare il borgo come sede alternativa e diffusa;
- aderire al progetto HQVillage per promuoversi presso aziende e sulla piattaforma HQVillage;

Tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il *Comune/Ente* _____ e WELL-FARE S.R.L., per l'adesione al progetto HQVillage e iscrizione alla piattaforma digitale www.hqvillage.com.
2. Le specifiche delle attività proposte e responsabilità sono qui contenute in questo documento e formano parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Soggetti destinatari

1. Il Comune/Ente avrà autonomia nell'organizzare iniziative e progetti sul proprio territorio.
2. Il Comune/Ente avrà la possibilità in autonomia di organizzare, riunire, incentivare i proprietari immobiliari e la cittadinanza alla partecipazione del progetto HQVillage.
3. La partecipazione al progetto è facoltativa sia per il Comune sia per le persone coinvolte nel progetto.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità previsti dal progetto medesimo e con i tempi richiesti per l'attuazione del progetto.
2. Le attività sono da considerarsi in ottica di collaborazione fra le parti per il comune obiettivo di promozione e valorizzazione del territorio.
3. Il Comune/Ente partner dovrà quindi prevedere autorizzare WELL-FARE S.R.L. nel progetto HQVillage ad utilizzare informazioni per l'analisi del territorio e promozione verso aziende e smartworker, nonché all'utilizzo del nome e dello Stemma Comunale per l'adeguata comunicazione e studio di fattibilità con i potenziali fruitori dei servizi.
4. È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa, le parti sono tenute a darne comunicazione.
5. I rapporti e le attività si svolgeranno sempre con con buona e sana diligenza, correttezza e trasparenza tra le parti.

Articolo 4 - Impegni della WELL-FARE S.R.L.

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, WELL-FARE si impegna nel rispetto del principio di buona fede a:
 - a. Promuovere il territorio sulla piattaforma di proprietà www.hqvillage.com, nel rispetto del territorio e della sua immagine;
 - b. Raccogliere le dovute informazioni per un'analisi preliminare ed eventualmente se richiesto dal Comune anche eventuale consulenza e progettazione sempre allo scopo di partecipare al progetto HQVillage secondo gli standard definiti dalla WELL-FARE S.R.L.;
 - c. affiancare un referente alle persone coinvolte per il corretto inserimento in piattaforma e per la consulenza preliminare;
 - d. segnalare eventuali problematiche relative all'avvio o gestione del progetto;
 - e. presentare il resoconto degli analytics sulla piattaforma inerenti l'attività progettuale sul territorio di riferimento;
 - f. sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, al fine di permettere occasioni di attivazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo e di implementazione di servizi e strutture ottimali al progetto HQVillage;
 - g. presentare periodicamente rendicontazione, su apposito modello e documenti di spesa allegati, degli oneri sostenuti, compatibili con il progetto presentato ed approvato, ai fini del rimborso da parte del *Comune/Ente*, qualora il Comune/Ente ne dia autorizzazione preventivamente.

Articolo 5 - Gli impegni del Comune/Ente

1. Il *Comune/Ente* si impegna a:
 - a. attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede;

- b. assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dal presente accordo;
- c. rimborsare le spese sostenute, qualora preventivamente autorizzate, entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione, fermo restando la sospensione del già menzionato termine in caso di mancata produzione di documentazione o di documentazione incompleta e conseguente attivazione del soccorso istruttorio.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e privacy

1. Il *Comune/Ente* comunica i dati personali delle persone coinvolte nel progetto e disponibili allo svolgimento di progetti utili alla collettività all'ente partner WELL-FARE S.R.L., che è tenuto ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 679/16. Il personale ed i volontari dell'ente partner sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone coinvolte nel progetto.
2. I dati comunicati dal *Comune/Ente* sono affidati alla persona che in base all'organizzazione del soggetto contraente ha le funzioni di Titolare ai sensi del Regolamento UE 679/16, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Regolamento stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:
 - a. il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento;
 - b. i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
 - c. i dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento stesso;
 - d. l'Ente partner deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Regolamento, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente accordo.

Articolo 7 – Forme di consultazione

1. Al fine di garantire, nelle attività di cui all'art. 3, un adeguato monitoraggio, il *Comune/Ente* e l'ente partner WELL-FARE S.R.L. si impegnano ad espletare forme di consultazioni periodiche.

Articolo 8 - Durata

1. Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 31 dicembre 2022 e potrà essere rinnovato o prorogato tacitamente, salvo comunicazione entro i 60 giorni dalla scadenza.

Articolo 9 - Inadempienze e recesso

1. Il *Comune/Ente* procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi all'ente partner WELL-FARE S.R.L., che dovrà

adottare i necessari interventi opportuni e/o necessari, anche qualora si presentassero modifiche regolamentarie nazionali o locali.

2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal *Comune/Ente* per iscritto – a mezzo PEC postmaster@pec.well-fare.cloud - entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell'ente partner. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il *Comune/Ente* ha la facoltà di recedere dall'accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, all'ente partner.
3. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'ente partner potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo PEC.

Articolo 10 – Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Articolo 11 – Registrazione dell'accordo

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso con spese a totale carico della parte richiedente.

Articolo 12 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività in parola.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune/Ente _____

Il Responsabile

.....

per la WELL-FARE S.R.L. (HQVillage)

Il Legale Rappresentante

Luca Piras

Note di fornitura

1. La presente offerta è valida per accettazione entro e non oltre il 30/04/2021 ed è stata formulata utilizzando le migliori tariffe applicabili. Oltre tale data i prezzi potranno subire variazioni. Tutti i prezzi sono da intendersi al **netto di IVA** e, ove non indicato, installazione, servizi accessori e integrazione con sistemi esistenti che necessitano adattamento speciale, previa valutazione tecnica. Tutto ciò che non è stato menzionato nella presente offerta si ritiene escluso e sarà concordato separatamente con il Committente.

2. La presente offerta è comunque formulata con espressa riserva, da parte di WELL-FARE, di successiva delibazione e conferma, non essendo pertanto vincolante fino al caricamento dei dati sulla piattaforma HQVillage. Tale contratto e le relative condizioni, saranno pertanto trasmessi da WELL-FARE al Cliente (che dovrà restituire i documenti debitamente firmati), entro sette giornate lavorative dalla data in cui la stessa WELL-FARE riceverà la presente proposta, sottoscritto dal Cliente medesimo.

3. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di WELL-FARE, in base alle proprie esigenze e senza che ciò possa comportare alcun inadempimento, non dar corso al servizio offerto, dandone espressa comunicazione al Cliente entro sette giornate lavorative dalla data in cui la stessa WELL-FARE riceverà il presente preventivo, sottoscritto dal Cliente medesimo.

4. Il Committente è tenuto a fornire tutto il materiale necessario al corretto svolgimento del progetto. WELL-FARE SRL non sarà responsabile di eventuali *copyright infringement* per l'uso di materiale testuale o fotografico, fornito dal Cliente, non esente da diritti.

Il progetto fornito potrà essere utilizzato dal Committente solo ed esclusivamente per lo scopo per cui è stato creato. Eventuali ulteriori utilizzi dovranno essere concordati con WELL-FARE SRL e preventivati a parte. È da considerarsi diritto di WELL-FARE SRL pubblicare il lavoro svolto per *self-promotion*, fintanto che dette pubblicazioni non siano antecedenti alla pubblicazione del progetto e non ledano la *privacy* del Committente o il segreto industriale.

5. Per quello non esplicitamente dichiarato, e salvo il contenuto delle condizioni di vendita che saranno trasmesse al Cliente, come indicato al punto 2 che precede, vale la legge vigente.

Dichiarazione ex artt. 15, 16, 17, 18 Regolamento UE n. 2016/679

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali di ciascuna di esse avverrà ai soli fini di gestione del presente accordo per obblighi previsti da leggi, regolamenti o da norme comunitarie. Restano salvi i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 del Regolamento dell'UE n. 2016/679, che le parti dichiarano di conoscere.

ACCORDO DI RISERVATEZZA

PREMESSE LE SEGUENTI DEFINIZIONI

- **Informazioni Riservate.** Informazioni di qualsivoglia natura e forma (scritta, verbale, elettronica, ecc.), anche non espressamente definite come "Informazioni Riservate", relative a (I) l'oggetto del presente Accordo (comprese: esistenza e caratteristiche dello stesso, dettagli degli incontri e delle negoziazioni inerenti la futura partnership commerciale), (II) le Parti stesse, (III) l'attività da queste svolta, anche mediante propri rappresentanti o collaboratori, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, i prospetti, le attività e passività delle Parti della cui esistenza le stesse sono reciprocamente venute a conoscenza nel corso dell'Accordo, per mezzo di documenti scritti, oralmente o con ogni altro mezzo. Si definisce altresì Informazione Riservata qualsiasi informazione ottenuta da una Parte (che agisce in tal caso quale Parte "ricevente" ai fini nel presente documento) o da suoi rappresentanti, dipendenti o collaboratori, anche mediante società partecipate, collegate o controllate, mediante comunicazioni e confronti con l'altra Parte (che diventa, sempre ai fini del presente documento, Parte "divulgante"), insieme a qualsiasi prospetto, analisi, studio o altro materiale o documento preparato, dalle Parti o per conto delle stesse, che contenga o rimandi a tali informazioni.

Sono inoltre riservate tutte le informazioni acquisite dalle Parti, in particolare i dati, i software e i "know how" di proprietà della Parte divulgante, che non siano di pubblico dominio, a patto che tali informazioni siano indicate quali riservate al momento della comunicazione dalla Parte divulgante e viceversa.

Ai fini del presente accordo si intendono per "segrete" le informazioni, i dati, i disegni e le conoscenze rivelati o consegnati da una Parte all'altra che al tempo della rivelazione o della consegna siano identificati come di natura "segreta" e cioè a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, informazioni riferite ad entrambe le Parti, riferite a:

- a) Strategie di Marketing;
- b) Modello di Business;
- c) Modello di Pricing;
- d) Documentazioni economiche e societarie (es. conto economico, costi industriali ecc.);
- e) Specifiche dei sistemi di proprietà delle Parti e loro eventuali verticalizzazioni e applicazioni, non ancora poste sul mercato;
- f) Società terze già contattate dalle Parti e incluse nelle previsioni di vendita, citate nei documenti sopra menzionati.

Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d'esempio), senza alcuna limitazione.

In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:

- a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato alle Parti;
- b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute dalla Parte ricevente al momento della trasmissione;
- c) siano state trasmesse alla Parte ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
- d) siano state sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;

Le Informazioni Riservate comunicate dalle Parti a rappresentanti, dipendenti o collaboratori, ovvero a società partecipate, collegate o controllate delle stesse, sono anch'esse soggette alla disciplina del presente Accordo. Le Parti si impegnano, infatti, a vincolare al presente accordo tutti i propri dipendenti e/o collaboratori, anche di società controllate o collegate ex art. 2359 c.c., ovvero anche solo partecipate, che vengono messi a conoscenza di tali informazioni segrete, in relazione allo scopo del presente accordo.

Le Parti concordano ed accettano con la sottoscrizione del presente accordo che le informazioni ricevute, così come definite al comma 1, prima della sottoscrizione del presente accordo sono comunque da ritenersi sotto l'obbligo della riservatezza e che tutte le comunicazioni verso terzi effettuate prima della firma del presente accordo dalle Parti, si considerano autorizzate.

- Accordi di riservatezza. Le Informazioni Riservate saranno mantenute strettamente confidenziali. A tal proposito, fatta eccezione per le ipotesi previste al punto seguente, le Parti si impegnano a non comunicare, pubblicare o rendere disponibili a terzi le Informazioni Riservate, in tutto o in parte, in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente e si impegna ad assumere tutte le misure necessarie o adeguate per mantenere le stesse strettamente confidenziali. Inoltre, le Parti si obbligano a non rilasciare, di propria iniziativa, alcun annuncio riguardo alle attività in corso salvo che per gli annunci che saranno espressamente consentiti per iscritto.
- Utilizzo delle Informazioni Riservate con riferimento all'oggetto dell'Accordo. L'utilizzo delle Informazioni Riservate è limitato all'attività di sviluppo di progetti della società e tutte le attività inerenti ad essa.
- Disclosure obbligatoria. Le Parti si impegnano ad inviare immediatamente, in forma scritta, una comunicazione all'altra Parte nel caso in cui le Informazioni Riservate debbano essere divulgate o rese disponibili a propri rappresentanti, dipendenti o collaboratori, ovvero a società partecipate, collegate o controllate delle stesse, per l'esecuzione dell'oggetto del presente Accordo, ed in ottemperanza a specifiche norme di legge. Le Parti garantiscono reciprocamente che, previa pattuizione con l'altra Parte delle modalità e dei termini con cui tale divulgazione dovrà avvenire, nel caso in esame, saranno divulgate solo le informazioni strettamente necessarie ad adempiere agli obblighi di legge.
- Obblighi di terzi. Le Parti si impegnano a vigilare sul rispetto delle obbligazioni contenute nel presente documento anche da parte di propri rappresentanti, dipendenti e collaboratori, anche tramite società controllate, collegate o partecipate che, nello svolgimento delle trattative oggetto del presente Accordo e nell'arco temporale di durata del medesimo, siano messi a conoscenza di Informazioni Riservate agli stessi fornite dalle Parti.
- Risarcimento danni. Le Parti si impegnano reciprocamente al risarcimento dell'altra per qualsivoglia perdita, danno, passività, costo e spesa di qualsiasi natura derivante dalla violazione degli obblighi previsti in tale documento per la condotta di una Parte, ovvero di propri rappresentanti, dipendenti e collaboratori, anche tramite società controllate, collegate o partecipate.
- Durata. Eccetto quanto espressamente pattuito per iscritto, in successivi accordi, tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo si considerano decaduti decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di stipula di tale documento, ovvero in caso di sottoscrizione di un nuovo accordo fra le Parti.
- Norme applicabili e controversie. Tale accordo è regolato dalla legge italiana. Ogni eventuale controversia che abbia per oggetto la conclusione, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto o sia comunque a esso relativa, sarà di competenza esclusiva del Foro di Pisa.

Tutto quanto sopra richiamato e ribadito, si precisa:

- che le Parti hanno manifestato il comune intento di avviare una collaborazione per lo sviluppo e promozione di progetti della società WELL-FARE, condividendo e mettendo a disposizione delle

Informazioni Riservate al fine di realizzare attività progettuali e di ricerca congiunte nel reciproco interesse;

- che per quanto precede le Parti devono scambiarsi informazioni confidenziali e segrete, alcune delle quali suscettibili di essere tutelate a protezione della proprietà intellettuale;
- che le Parti sono disponibili a fornire le informazioni e i documenti relativi ai propri servizi o mansioni, mettendo a disposizione informazioni e documenti riservati riferiti al proprio operato;
- che l'utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione, a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità, della loro eventuale brevettabilità e della maggiore protezione possibile;
- che a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti sulle Parti;
- che il presente accordo non impegna le Parti alla conclusione di un contratto definitivo, ma ha unicamente lo scopo di regolamentare gli impegni di segretezza conseguenti all'accesso reciproco delle Parti a documenti e informazioni ed in generale gli impegni di riservatezza riguardanti le informazioni di cui le Parti vengano comunque a conoscenza nel corso del loro rapporto;
- che le Parti valuteranno in seguito, indipendentemente dal contenuto del presente accordo, la possibilità di una collaborazione avente ad oggetto quanto sopra indicato, che sarà disciplinato da apposito, distinto contratto.

Tutto ciò richiamato e ribadito, le Parti convengono quanto segue

ART. 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1. Le premesse e le definizioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento ("Accordo").

ART. 2 - OGGETTO

2.1. Il presente Accordo ha come oggetto la negoziazione tra le Parti finalizzata alla conclusione di un accordo di collaborazione, e dunque intende disciplinare gli obblighi di riservatezza cui sono tenute le Parti rispetto alle Informazioni Riservate, come definite nelle Definizioni e all'articolo seguente, di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle trattative in corso e nelle comuni attività di Ricerca, Progettazione, Formazione e Comunicazione.

2.2. Le Parti non assumono alcuna obbligazione oltre a quelle previste dal presente accordo.

ART. 3 – INFORMAZIONI RISERVATE

3.1. Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni come individuate nelle Definizioni.

ART. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI

4.1. Le Parti si impegnano a mantenere assoluta riservatezza riguardo alle Informazioni Riservate acquisite ed identificate come riservate nell'ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi che possono non tutelare l'immagine delle parti, un vantaggio competitivo e/o proprietà intellettuale.

4.2. In particolare, le Parti si impegnano alle seguenti prescrizioni:

- a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel paragrafo "*Utilizzo delle Informazioni Riservate con riferimento all'oggetto dell'Accordo*" contenuto delle Definizioni che precedono;
- b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
- c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.

- 4.3. Le Parti non potranno utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali Informazioni Riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto della altra Parte.
- 4.4. Le Parti manterranno il diritto di presentare a terzi i risultati delle attività progettuali sviluppate nei limiti della collaborazione consentita dal presente accordo, sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui sono vincolate.

ART. 5 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 5.1. Le Informazioni Riservate fornite da ciascuna Parte all'altra rimangono di proprietà della Parte che le fornisce e saranno concesse all'altra Parte ai soli scopi indicati al precedente art. 2.
- 5.2. In nessun caso le Parti potranno avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate di cui siano venute a conoscenza.
- 5.3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede alle Parti alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate.
- 5.4. Le Parti si impegnano a disciplinare con separato accordo l'eventuale titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivanti da future attività di ricerca, progettazione e formazione.

ART. 6 - RESTITUZIONE DI DOCUMENTI

- 6.1. Alla scadenza dell'Accordo e in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente su richiesta scritta a riconsegnare gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, opportunamente identificati e per i quali all'atto della consegna sia stata prevista espressamente la restituzione che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate ai dati ed alle conoscenze segreti in essi contenuti.
- 6.2. Le Parti si impegnano, altresì, a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate.
- 6.3. La Parti avranno comunque facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, l'immediata restituzione o distruzione, anche alla presenza di un proprio delegato, di ogni Informazione Riservata trasferita a, ovvero acquisita da, una Parte ricevente, su qualsiasi supporto fisico, fatta salva comunque la necessità reciproca di evitare pregiudizi al programma posto in essere in esecuzione del presente Accordo.

ART. 7 - DURATA

- 7.1. Il presente Accordo di Riservatezza sarà efficace secondo quanto individuato nelle Definizioni, a decorrere dalla data di sottoscrizione..
- 7.2. Le Parti si impegnano anche dopo la scadenza/interruzione dell'Accordo per un periodo non inferiore a sessanta (60) mesi a non utilizzare, trattare, condividere, adoperare, divulgare in nessun modo dati, informazioni, metodologie, 'know-how' e quant'altro direttamente riconducibile alle Parti stesse senza specifica autorizzazione scritta.
- 7.3. Nel caso di risultati brevettabili, o in qualsiasi modo tutelabili, le obbligazioni di segretezza e confidenzialità sopravvivranno finché diverranno di pubblico dominio, non per violazione di questo accordo.

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE

- 8.1. Nessuna Parte potrà cedere il presente Accordo o alcuni dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte.

ART. 9 - MODIFICA

9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

ART. 10 – DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana.
10.2. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in qualsiasi modo connesse al presente Accordo, qualora non venissero definite in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Pisa; intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

ART. 11 - CLAUSOLE FINALI

11.1. Il presente Accordo non costituisce a favore delle Parti alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.
11.2. Qualora uno o più elementi delle informazioni confidenziali diventino noti, questo Accordo continuerà a produrre i suoi effetti in relazione agli altri elementi non ancora noti.
11.3. Se una qualsiasi clausola dell'Accordo dovesse essere invalidata o resa inapplicabile in forza di provvedimenti di legge o giudiziali, l'Accordo verrà interpretato nel senso della conservazione di ogni altra clausola, o parte di clausola, che possa essere conservata, salvo non si tratti di clausola essenziale.
11.4. Il presente Accordo, che annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente Accordo tra le Parti in materia, costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.

Pontedera, li _____

per WELL-FARE S.R.L.
Dott. Luca Piras

per Comune/Ente _____

Le Parti espressamente dichiarano di aver preso integrale visione delle condizioni generali del presente Accordo ed in particolare di quanto disciplinato negli articoli 2 – Oggetto; 3 - Informazioni riservate; 4 - Obblighi delle Parti; 6 - Restituzione di documenti; 10 - Diritto applicabile e foro competente, le cui clausole – oggetto di specifica trattativa – si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ..

per WELL-FARE S.R.L.
Dott. Luca Piras

per _____
